



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE VALDERA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.23 del 10.07.2013

In vigore dal 1 agosto 2013

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE VALDERA

TITOLO I°

Generalità numero e tipo di armi

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

TITOLO II °

Modalità e casi di porto dell'arma

- Art. 4 - Assegnazione dell'arma
- Art. 5 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 7 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 8 – Smarrimento e furto

TITOLO III°

Tenuta e custodia delle armi

- Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 10 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 11 - Custodia delle armi
- Art. 12 - registri
- Art. 13- Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 14- Sostituzione delle munizioni
- Art. 15- Controlli di sorveglianza
- Art. 16- Doveri del consegnatario delle armi

TITOLO IV°

Addestramento

- Art. 17 - Addestramento al tiro
- Art. 18 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

TITOLO V°

Strumenti di autotutela

- Art. 19 - Strumenti di autotutela;
- Art. 20 – Registro di carico e scarico;
- Art. 21 - Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela
- Art. 22– Programma corso di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela
- Art. 23 - Finalità e caratteristiche
- Art. 24 - Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

TITOLO VI°

Disposizioni finali

- Art. 25- Norme integrative
- Art. 26- Entrata in vigore

TITOLO I°

Generalità numero e tipo di armi

Art. 1

Disposizioni generali

Le norme del presente regolamento speciale, adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145 recante le norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", hanno lo scopo di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto, il porto, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, completando le disposizioni di Legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

Nel corpo di questo regolamento il riferimento a "Presidente" è da intendersi a "Presidente dell'Unione" e il riferimento a "Unione" è da intendersi "Unione Valdera" e il riferimento a "Polizia Locale" è da intendersi "Polizia Locale dell'Unione Valdera".

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Locale dell'Unione in possesso della qualifica di Agente di P.S. è la pistola a funzionamento semiautomatico i cui modelli devono essere scelti fra quelli nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975 n° 110 e s.m.e.i., sia per il personale maschile che per il personale femminile.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi, di cui all'Art. 2 in dotazione ad ogni comando territoriale corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Il provvedimento del Presidente che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto di Pisa.

L'acquisto delle armi e del munizionamento nel rispetto della norma di cui al D.M. 04.03.1987 n° 145 è disposto con determinazione del Comandante tenendo conto delle direttive di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. di cui sopra. Il Presidente denuncia ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti all'Unione di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri competente per territorio, limitatamente al numero degli addetti appartenenti al proprio Ufficio di Polizia Locale.

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiore a duemila, in riferimento ad ogni comando territoriale, non è istituita l'armeria e pertanto:

- Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dall'addetto incaricato di Polizia Locale;
- Le armi di scorta o comunque in dotazione alla polizia locale saranno conservate, prive di fondina e munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni e la fondina saranno conservate in armadio distinto da quello delle armi oppure nello stesso ma in scomparti diversi, di uguale caratteristica;

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento il Responsabile le assumerà in carico nell'apposito registro.

TITOLO II °

Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 4

Assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma avviene in via continuativa ed è effettuata solamente al personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5 della legge Quadro n° 65/1986.

L'assegnazione dell'arma può avvenire anche in via temporanea e provvisoria su disposizione del comandante territoriale; e comunque assoggettata a tutti gli adempimenti e obblighi previsti nel presente regolamento e nelle leggi di riferimento.

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità prevista dal presente regolamento.

Gli assegnatari al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere per ricevuta il registro di carico delle armi e munizioni sul quale dovranno sempre essere registrate anche le consegne.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

L'Assegnazione dell'arma avviene dopo aver superato un corso teorico-pratico di addestramento all'uso della stessa, da tenersi presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Nel caso che l'appartenente alla Polizia Locale dell'Unione non dovesse superare il corso, il Responsabile ne disporrà la ripetizione.

Dopo il corso suddetto, gli appartenenti alla Polizia Locale dell'Unione dovranno effettuare esercitazioni di tiro, presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale, prescelta dall'Amministrazione, con l'arma in dotazione, con cadenza almeno semestrale.

Tutti gli oneri relativi alle spese sostenute per l'addestramento obbligatorio e per le esercitazioni all'uso dell'arma, sono a carico dell'Amministrazione dell'Unione.

E' in ogni caso consentito ad ogni appartenente alla Polizia Locale dell'Unione di effettuare esercitazioni di tiro facoltative, da tenersi fuori dell'orario di servizio e con oneri a carico dell'addetto previo possesso di titolo abilitativo al trasporto dell'arma.

Fino a quando l'arma e il munizionamento non saranno restituite dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente.

Art. 5

Modalità e porto dell'arma

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna dotata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 legge 65/86 ed ai sensi degli articoli del vigente regolamento, l'addetto sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma deve essere portata in modo non visibile.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale cui l'arma sia stata assegnata in via continuativa, possono portarla anche fuori dall'orario di servizio nell'ambito del territorio dell'Unione; in tal caso l'arma è portata in modo non visibile.

Il porto dell'arma fuori dal territorio dell'Unione è consentito solo per raggiungere il luogo di servizio dal domicilio del consegnatario e viceversa.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni

Art. 6

Servizi di Collegamento e di Rappresentanza

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, anche quando nel caso risulti necessario uscire dal territorio di competenza e/o provinciale.

Per quanto concerne la custodia presso la propria abitazione, valgono le disposizioni in materia di detenzione e porto d'armi e delle relative munizioni.

I servizi di rappresentanza, quando richiesto, possono essere svolti con armi al di fuori del territorio dell'Unione previa comunicazione alla Prefettura competente.

Art. 7

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

La dotazione dell'arma nei servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Unione per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, verrà valutata caso per caso.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente

del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualifica di agente di p.s., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Quando detti servizi debbano avvenire con le armi il Presidente dell'Unione Valdera dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Unione, del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.

Analogamente in caso di richiesta da parte dei Comuni dell'Unione di servizi di soccorso o di supporto rivolti ad altri Comuni, il Presidente può richiedere che un contingente di personale sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma.

In questo caso le comunicazioni al Prefetto territorialmente competente avvengono a cura del Comandante Territoriale concedente. Possono altresì essere svolti occasionalmente con armi i servizi di Polizia Locale necessari nelle contingenze che si rivelano coi caratteri di imprevedibilità.

Art. 8

Smarrimento e furto

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al più vicino comando dei Carabinieri. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Presidente e al Sindaco competente per territorio i quali coordinatisi, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne daranno notizia al Prefetto.

TITOLO III°

Tenuta e custodia delle armi

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione, nel registro di cui al successivo Art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, ovvero allorquando viene a mancare la qualifica di Agente di P.S. , all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Comandante Generale e/o del comandante territoriale o del Prefetto di Pisa.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediatamente comunicazione all'Ufficio o Comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo Art. 11.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Locale dell'Unione al quale l'arma è stata assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante Territoriale, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di esse e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri o alla Polizia di Stato

Art. 11

Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse, in dotazione alla Polizia Locale dell'Unione, sono custodite in apposita cassaforte blindata collocata presso i comandi territoriali in luoghi e strutture idonee.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate, sono svolte di norma dal Comandante Territoriale o suo delegato nominato con provvedimento del Comandante Territoriale stesso. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 Aprile 1975, n. 110, ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12

Registri

Ogni comando territoriale è dotata di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni le cui pagine sono numerate e preventivamente vistate dal Questore o suo delegato e di altro registro dove saranno annotate le consegne delle armi da riparare e la riconsegna all'appartenente alla Polizia Locale dell'Unione a riparazione avvenuta, preventivamente numerato e vistato dal Comandante territoriale

Art. 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nei locali in cui possono essere custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Comandante territoriale, al suo delegato o al consegnatario e sub-consegnatario.

Nei casi previsti precedentemente dove è prevista la riconsegna delle armi, queste devono essere versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 14

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti alla Polizia Locale dell'Unione, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni di riserva in dotazione e custodite nelle apposite casseforti blindate di ogni comando territoriale sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.

Art. 15

Controlli e sorveglianza

I controlli dei locali in cui possono essere custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato nel Registro.

Il Comandante Generale e il comandante territoriale, dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna diurne e notturne

Art. 16

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi di scorta e la conservazione delle stesse e delle munizioni contenute nelle apposite casseforti, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;

d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Egli collabora con il Comandante generale e territoriale, per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza esterna, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità

TITOLO IV° Addestramento

Art. 17

Addestramento al tiro

Gli appartenenti alla Polizia Locale dell'Unione, assegnatari di arma, dovranno effettuare periodicamente esercitazioni di tiro, presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale, prescelta dall'Amministrazione dell'Unione, con l'arma in dotazione.

Tutti gli oneri relativi alle spese sostenute per l'addestramento obbligatorio e per le esercitazioni all'uso dell'arma, sono a carico dell'Amministrazione.

E' comunque consentito ad ogni appartenente alla Polizia Locale di effettuare esercitazioni di tiro facoltative, da tenersi fuori dell'orario di servizio e con oneri a carico dell'addetto

Art. 18

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Gli addetti alla Polizia Locale dell'Unione purchè muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei soli giorni stabiliti per l'attività di addestramento e per il percorso che conduce dalla sede del Corpo al poligono e viceversa, come previsto dall'articolo 19 del D.M. 145/1987.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

TITOLO V° Strumenti di autotutela

Art. 19

Strumenti di autotutela

Si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante ed il bastone estensibile.

Si prevede l'assegnazione dello spray irritante per la difesa personale degli appartenenti alla polizia Locale dell'Unione che abbiano frequentato e superato apposito corso di istruzione.

Attualmente non si prevede nella dotazione del personale operante nella Polizia Locale il bastone estensibile in attesa di normativa specifica in materia.

Art. 20

Registro di carico e scarico

Nel regolamento del servizio di Polizia Locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

Art. 21

Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela

Gli operatori di Polizia Locale partecipano ai corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela.

Agli operatori che frequentino il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità per l'uso degli strumenti di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Art. 22**Programma corso di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela**

I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela verranno svolti secondo quanto previsto dalla normativa o dai regolamenti regionali e/o comunali.

Art. 23**Finalità e caratteristiche**

Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, e sono finalizzati ad evitare, ove possibile il ricorso alle armi da sparo.

Art. 24**Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela**

1 . Il Comandante Generale o suo delegato, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.

2. Il Comandante Generale provvede all'assegnazione, agli addetti in possesso dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento, degli strumenti di autotutela.

3. Gli strumenti di autotutela assegnati possono essere portati al di fuori dell'orario di servizio nel territorio dell'Unione . o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa

TITOLO VI°**Disposizioni finali****Art.25****Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nella legge 7 marzo 1986, n. 65, nel D.M. 4 marzo 1987, n. 145, nelle altre leggi e regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello Statuto dell'Unione, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

Art. 26**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento speciale, che sostituisce ed abroga ogni altro regolamento o normativa vigente in materia eventualmente in contrasto con quanto previsto dallo stesso, entra in vigore dalla data di esecutività ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267